



## CITTA' DI FERMO

### Regolamento per l'Elezione e le Funzioni del Rappresentante dei cittadini stranieri nell'ambito del Consiglio Comunale

( Approvato con deliberazione C.C. n.41 del 20/05/1999, modificato con  
deliberazioni C.C. n.49 del 19/05/2000 e n.74 del 21/07/2000 e deliberazione  
CP n.151 del 04/05/2001)

# **REGOLAMENTO PER L'ELEZIONI E LE FUNZIONI DEL RAPPRESENTANTE DEI CITTADINI STRANIERI NELL'AMBITO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

## **Articolo 1**

Alle sedute del Consiglio Comunale partecipa il Consigliere Aggiunto rappresentante dei cittadini stranieri.

Egli ha facoltà d'intervento sui punti all'ordine del giorno e non ha diritto di voto.

Il rappresentante dei cittadini stranieri è convocato alle sedute del Consiglio Comunale secondo le medesime modalità dei consiglieri comunali.

Il rappresentante degli stranieri viene eletto entro mesi 6 (sei) dall'approvazione del presente regolamento e successivamente, entro mesi 6 (sei) dall'insediamento del Consiglio Comunale e decade alla scadenza del mandato dello stesso Consiglio comunale.

## **Articolo 2**

Il rappresentante dei cittadini stranieri viene eletto a maggioranza semplice, non inferiore al 35% dei votanti, dai cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Fermo da almeno sei mesi, maggiorenni e muniti di regolare permesso di soggiorno alla data in cui si svolgono le elezioni.

## **Articolo 3**

Il rappresentante dei cittadini stranieri viene eletto a preferenza unica su una lista di candidati, muniti di regolare permesso di soggiorno, residenti da almeno un anno nel Comune di Fermo, alla data dello svolgimento delle elezioni, indicati dai rappresentanti degli stessi cittadini stranieri riuniti nel relativo organo di partecipazione (gruppo di lavoro) previsto dal Regolamento degli istituti di partecipazione.

## **Articolo 4**

Le elezioni vengono indette dal Sindaco in un giorno non lavorativo.

Il Sindaco convoca gli elettori aventi diritto in una unica sede elettorale che deve rimanere aperta per almeno 10 (dieci) ore continuative.

Gli adempimenti elettorali, compresa la fase preparatoria, verranno espletati dall'Ufficio Elettorale Comunale.

## **Articolo 5**

Il presidente del seggio elettorale è nominato tra i presidenti dei seggi elettorali dell'albo comunale.

Gli scrutatori sono composti da un consigliere comunale nominato dal Sindaco e da due membri cittadini extracomunitari nominati dallo stesso organo di partecipazione.

In caso di gestione commissariale del Comune, le funzioni del Consigliere Comunale, quale componente di seggio, sono svolte dal Commissario Straordinario o da altro funzionario comunale dallo stesso delegato.

## **Articolo 6**

Le operazioni di spoglio delle schede vengono espletate subito dopo il termine del voto.

Il rappresentante dei cittadini stranieri viene proclamato ed insediato alla prima riunione del Consiglio Comunale successiva alla sua elezione, previa verifica del possesso dei requisiti richiesti, in assenza dei quali non si procederà alla nomina.  
L'accertamento della perdita del possesso dei requisiti comporta la decadenza del Consigliere aggiunto. Per la surroga si procede seguendo l'ordine del risultato elettorale.

#### **Articolo 7**

Il rappresentante dei cittadini stranieri può partecipare con diritto di parola ma senza diritto di voto alle riunioni delle Commissioni Consiliari e della Conferenza dei Capigruppo, per le quali deve ricevere convocazione scritta.

#### **Articolo 8**

Il rappresentante dei cittadini stranieri viene corrisposto gettone di presenza al pari dei Consiglieri Comunali per le riunioni del Consiglio Comunale e per le riunioni della Commissione a cui egli partecipa e della quale è componente.

#### **Articolo 9**

Il rappresentante dei cittadini stranieri può richiedere attestato di partecipazione ai lavori del Consiglio Comunale, della Commissione Consiliare della quale è componente e della Conferenza dei Capigruppo, ai fini giustificativi di assenza dal lavoro.  
Il Comune, su richiesta documentata del datore di lavoro, si accolla l'onere di rimborsare quanto allo stesso corrisposto, per retribuzioni ed assicurazioni per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore, in analogia a quanto previsto per i lavoratori dipendenti facenti parte del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari formalmente istituite dall'art. 24 commi 1, 3 e 5 della Legge 265/99.